

**Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
l'Azienda Sanitaria Locale e la Comunità Terapeutico - Riabilitativa Residenziale
Associazione Emmanuel Onlus di Lecce denominata "Villa Marsello" sita in Via Lecce-
Novoli n.49, Lecce**

Premesso che:

- l'art.8-bis del d.legs 502/1992 e s.m.i. dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

- l'art.8-ter al comma 1 stabilisce che "la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione;

-l'art. 8-quater (Accreditamento istituzionale" al comma 1 stabilisce che: "l'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta (nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari), subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza integrativa di cui all'art.9. La regione provvede al rilascio dell'accREDITamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative";

-in particolare, ai sensi dell'art.8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;

-la Legge Regionale n.8 del 28 maggio 2004 dispone che la Regione e la ASL definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

-la DGR n.28 del 12/01/2018 pubblicata sul BURP n.18 del 02/02/2018 determina l'ammontare della retta pro die/pro-capite per la tipologia di utenti concernenti l'attività oggetto dell'accreditamento, aggiornata con la DGR n.1293 del 20/09/2022 pubblicata sul BURP n.105 del 26/09/2022 di cui oltre;

-Il regolamento Regionale n.19 del 30 settembre 2019 all'art.1, comma 1, determina il fabbisogno per la tipologia di struttura Terapeutica-Riabilitativa residenziale e/o semi-residenziale in numero di 1,3 p.l./10.000 ab. per la regione Puglia, pari a 307 utenti/posti letto;

- ai sensi dell'art.21, comma 4 della L.R. n.9/2017 "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati";

-ai sensi dell'art.26, comma 1 "la Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'organismo tecnicamente accreditante.";

-la DGR n.809 del 12/06/2023 pubblicata sul BURP N.63 del 03/07/2023 determina il Fondo unico e invalicabile regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n.10/2017 e s.m.i;

- la DGR n.949 del 04/07/2024, integrata dalla DGR n.1198 del 07/08/2024 "Rideterminazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate e accreditate dedicate alle dipendenze patologiche di cui al R.R. n.10/2017 e s.m.i. valevole per l'anno 2024" la quale:

stabilisce gli indirizzi applicativi rivolti ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. in merito alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture per le dipendenze patologiche di cui al R.R. N. 10/2017 e s.m.i. autorizzate all'esercizio e accreditate e le procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate;

- l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce prevede la necessità di posti da attribuire ai propri assistiti dalla Comunità Terapeutica-Riabilitativa "Associazione Emmanuel

ONLUS", sede "Villa Marsello" di Lecce (Le) via Lecce-Novoli n.49, in numero di 24 posti letto;

-la Comunità terapeutica residenziale "Villa Marsello" sita in Lecce alla via Lecce-Novoli n.49, gestita dalla società "Associazione Emmanuel ONLUS" di Lecce con sede legale in via Don Bosco n.16 a Lecce - "struttura terapeutica-riabilitativa residenziale" per le dipendenze patologiche (art. 10 del Regolamento regionale n.10/2017 s.m.i.) con 24 posti letto è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio (art.8, comma 3 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.) e dell'accreditamento (art.3, comma 3, lett.c, art.8, comma 3 e dell' art.24, comma 2 e 3 della L.R. n.9/2017 e s.m.i) con Determina Dirigenziale n.178 del 01 giugno 2022, della Regione Puglia;

SI CONVIENE E SI STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE:

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Lecce (di seguito ASL LE), con sede in Via Miglietta n.5, 73100 Lecce, C.F. e P.I. 04008300750, in persona del Direttore Generale Avv. Stefano Rossi,

E

la Comunità Terapeutica "Associazione Emmanuel ONLUS", struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per le dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n.10/2017 s.m.i.) denominata "Villa Marsello", sita in Lecce (Le) alla via Provinciale Lecce-Novoli n.49 gestita dalla società "Associazione Emmanuel ONLUS" di Lecce con sede legale in via Don Bosco n.16 a Lecce, P. IVA 04107220750, nella persona del legale rappresentante, Dott.ssa Maria Caterina Catalano, che dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art.1. Oggetto

L'Ente Gestore accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), le prestazioni sanitarie di ricovero in regime residenziale rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli

integrativi regionali, secondo l'assetto organizzativo per il quale la struttura ha fatto richiesta di iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate e nel rispetto delle funzioni, attività e specialità indicati nel regolamento Regionale n. 10 del 11/04/2017, art.9 nel rispetto del numero di posti letto di cui alla normativa vigente.

Art.2. Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, in osservanza delle regole proprie dell'ente ausiliario accreditato, avviene sulla base della richiesta dell'azienda sanitaria locale di residenza del paziente, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D. ai sensi dell'art 122 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 09 ottobre 1990.

Come da DGR 309/90 la fruizione delle prestazioni sarà a carico del SSR solo dopo idoneità del programma terapeutico rilasciato dal SerD territorialmente competente per residenza del paziente e la liquidazione della retta corrispondente decorrerà da quel momento e senza possibilità di decorrenza anteriore.

L'accesso diretto alla prestazione presso la struttura, da parte del paziente, non è da considerarsi a carico del SSR nel caso in cui la richiesta pervenisse alla struttura direttamente dallo stesso.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del paziente, il quale deve essere informato in merito agli obiettivi del progetto riabilitativo, alla metodologia adottata, alle regole da osservare, alla durata.

Qualora non previsto nel progetto iniziale e per esigenze terapeutico-riabilitative, il paziente può essere trasferito presso altra sede operativa, nel territorio regionale, dello stesso Ente, purché anch'essa accreditata e con accordi contrattuali già siglati. Il trasferimento deve essere preventivamente concordato con il Ser.D. di residenza.

L'ammissione al trattamento nella sede operativa si conforma a quanto stabilito nella DGR 949 del 2024 al punto B, integrato e modificato dal DGR 1198 del 07/08/2024 e specificatamente:

- **lettera F** *"l'inserimento dei pazienti in struttura avviene previa valutazione e presa in carico dell'assistito da parte del DDP di residenza, il DDP della ASL di residenza si interfaccia con il DDP della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito"*

nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno a cura del DDP della ASL in cui ha sede la struttura. ”

*- **lettera G** “l’inserimento di pazienti residenti in ASL diversa da quella in cui la struttura ha la sede operativa avviene con comunicazione, entro e non oltre 48 ore dalla presa in carico del paziente nella struttura, da parte del DDP di residenza e della struttura ospitante al DDP in cui ha sede la struttura a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti del paragrafo A”;*

Art.3. Permanenza nella struttura

Per ciascun paziente inserito all'interno della sede operativa, la stessa, di comune accordo con l'Equipe Ser.D. referente e di appartenenza, predispone un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del paziente ospitato, a favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione attraverso la partecipazione alle offerte terapeutiche individuali e/o di gruppo offerte dall'Ente Gestore, alla condivisione e il rispetto della vita comunitaria e se possibile allo svolgimento di una attività lavorativa.

Nel progetto elaborato per il paziente in ingresso devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Ser.D. di appartenenza anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero ed il reinserimento sociale e professionale del paziente.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura, così come da dettato normativo non superiore a mesi 18, fatte salve eccezioni motivate con apposita relazione e concordate preventivamente con il Ser.D. di appartenenza.

Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i diritti fondamentali ed inalienabili della persona e ad evitare in tutto il percorso comunitario, qualsiasi forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza in struttura.

Art.4. Verifiche periodiche

Gli incontri periodici di verifica sull'andamento del programma dei pazienti nelle strutture rappresentano una modalità di lavoro ordinaria che caratterizza la collaborazione fra le strutture Ser.D. e gli Enti Gestori.

Il Ser.D. di residenza del soggetto ospitato verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico concordato e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione, che verranno formalizzate per iscritto.

Qualora il Ser.D. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso la struttura sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta dal Ser.D. territorialmente competente.

Art.5. Conclusione del programma

Al fine di scongiurare ogni possibilità di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ogni singolo paziente, i responsabili della sede operativa e l'equipe Ser.D. di residenza, verificano congiuntamente i risultati conseguiti. Qualora dalla verifica, cui seguirà la richiesta scritta, accompagnata da relazione da parte della sede operativa, emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento potrà essere prolungato per un periodo la cui durata sarà concordata in maniera congiunta (Ser.D., Ente Gestore) e con l'assenso espresso in forma scritta del diretto interessato.

Art.6. Obblighi dell'Ente Gestore accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare l'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

L'Ente Gestore accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Si impegna, in particolare all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- tariffe per le prestazioni di ricovero, come previsto dalla normativa vigente;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari del soggetto erogatore privato in fase di accreditamento;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- assicurare livelli di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini.

L'Ente Gestore accreditato si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve esser tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'Ente Gestore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art.7. Obblighi dell'Azienda ASL

L'Azienda ASL garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ASL effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite la struttura Aziendale competente (Dipartimento Dipendenze Patologiche).

L'Azienda ASL comunica tempestivamente all'Ente Gestore accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Ente Gestore accreditato.

Art.8. Remunerazione e pagamento delle prestazioni

Gli importi maturati vengono fatturati mensilmente al Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Lecce come stabilito dalla DGR n. 949 del 04/07/2024. Le fatture saranno regolabili entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse e della necessaria documentazione giustificativa. I documenti contabili saranno emessi, con le modalità previste dalla normativa .

E' obbligo, da parte dell'Ente gestore, trasmettere mensilmente un sub-prospetto completo dell'elenco assistiti ripartito per AA.SS.LL.di appartenenza e giornate di permanenza nella struttura.

L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'Azienda ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Alla data del presente accordo, la Giunta Regionale ha fissato la retta pro die/pro capite di euro 77,49 con DGR n.1293 del 20/09/2022 pubblicata sul BURP n.105 del 26/09/2022.

La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza all'interno della sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla stessa (verifica in famiglia, ricovero ospedaliero), comunicate nell'arco massimo delle 24 ore successive, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30% per non più di 30 giorni nell'arco dell'anno solare.

Nel caso di fasi semiresidenziali realizzate all'interno dei servizi residenziali, la relativa retta giornaliera viene diminuita di un terzo.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dall'Ente Gestore accreditato agli ospiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dal presente accordo contrattuale.

L'eventuale cessione del credito dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ASL Lecce.

Art.9. Risultati organizzativi e di accreditamento

L'Ente Gestore accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla

legge regionale e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art.10. Durata dell'accordo

Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino al 31/12/2025, nelle more dell'approvazione della nuova bozza contrattuale per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato della Regione Puglia, salvo disdetta con preavviso di 30 giorni a mezzo pec.

Art.11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'Ente Gestore accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ASL;

- la cessione del contratto a terzi non autorizza e non produce effetti nei confronti dell'Azienda ASL e l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (vedi cessione ramo d'azienda, scorporo, fusione, ecc.) ed oggettive (trasferimento sede, ecc.) dell'Ente Gestore accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione Puglia e all'Azienda ASL. Quest'ultima si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'Ente Gestore la motivazione della decisione assunta. La regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi seguenti:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato in fase di accreditamento previamente accertato dall'Azienda ASL;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'Ente Gestore accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ASL si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano

la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art.12. Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

É obbligo per le parti adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazioni dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art.13. Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni e modifiche al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art.14. Trattamento e riservatezza dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L' Ente Gestore si impegna a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto:

- assumendo, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

- osservando rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

- rispettando le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE; 16 cui all' art. 5 del Reg.

UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

Art.15.Trasmissione di dati informativi

L' Ente Gestore accreditato si impegna a trasmettere al Ser.D. di residenza della persona ospitata una relazione trimestrale contenente i dati relativi all'andamento del programma riabilitativo, nonché le notizie di cui all'art.1 del DM 29/12/1990 n. 448 e s.m.i.

Art. 16. Formazione

Il Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE dà comunicazione all' Ente Gestore accreditato di tutte le iniziative formative e di aggiornamento che vengano da essa promosse, riconoscendo allo stesso la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

L' Ente Gestore accreditato si impegna a far partecipare i propri operatori ad almeno un incontro annuale di formazione promosso dall'Azienda ASL LE; viene inoltre promossa da entrambi i contraenti la partecipazione reciproca ad eventi formativi significativi dagli stessi organizzati.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dall'Ente Gestore è data comunicazione al Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE che può farvi partecipare il proprio personale.

Art.17. Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Lecce.

Art.18. Registrazione

Il presente contratto verrà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'ente richiedente.

Art.19. Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Effetti della convenzione

Il presente accordo contrattuale ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. Lo stesso viene comunicato, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione alla Regione Puglia per i conseguenti adempimenti nei confronti del Ministero della Salute e la cura dell'opportuna diffusione.

Letto, firmato e sottoscritto Lecce, _____

Il Direttore Generale

Avv. Stefano Rossi

Per la Comunità Terapeutica

"Associazione Emmanuel ONLUS"

Il legale Rappresentante

Dott.ssa Maria Caterina Catalano